SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di droga, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

92A0151

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367.

All'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "di reato continuato o"».

All'articolo 2, al comma 1, lettera a), *capoverso 1, le parole:* «senza ritardo il capo di detto ufficio» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio».

All'articolo 7, comma 1, capoverso 3:

le lettere d) *ed* e) *sono soppresse:*

alla lettera h) *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;»;

alla lettera h) *il numero 3) è soppresso.*

All'articolo 14:

al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «per l'anno 1993» *sono inserite le seguenti:* «e a regime»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3066):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 21 novembre 1991.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 novembre 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 4, 5, 10, 11, 18, 19 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 19, 23 dicembre 1991; 7 gennaio 1992 e approvato l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6264):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 14, 15 gennaio 1992.

Esaminato in aula il 16 gennaio 1992 e approvato il 17 gennaio 1992.

92G0030

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9.

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio di un programma pluriennale e di sviluppo e' ammodernamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1.

Polizia di Stato

1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novencentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 355, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.

2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella *B*.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

Art. 2.

Arma dei carabinieri

1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali 481
sottufficiali 3.231
carabinieri 500

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella *B*-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali . . . . n. 29.531
b) appuntati e carabinieri . . . . » 68.050

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

Art. 3.

Corpo della guardia di finanza

1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

a) ufficiali 223
b) sottufficiali 1.539
c) appuntati e finanzieri 372

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle *E* e *F* allegate al presente decreto. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *G* ed *H* allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, è sostituita dalla tabella *L* allegata al presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: «Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un quinto dei colonnelli non ancora valutati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un sesto dei colonnelli non ancora valutati».

6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella *M* allegata al presente decreto.

7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella *F* allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera *a)* del comma 1 dello stesso articolo 4.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di completamento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con

decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

Art. 4.

Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella *N*.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 5.

Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di vigilanza e di controllo.

Art. 6.

Spese per acquisto di beni e servizi

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

Capo II

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 8.

Determinazione del programma pluriennale degli interventi

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al

fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Art. 9.

Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

Art. 10.

Acquisizione di immobili

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorché approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)».

Capo III

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 12.

Aumento degli organici

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo.......	n.	32
assistente amministrativo........	»	36
responsabile amministrativo contabile.	»	32
ragioniere..................	»	36
operatore amministrativo contabile..	»	34
dattilografo................	»	155

3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 13.

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario; Commissario	n. 1.622
Commissario capo; Vice questore aggiunto	» 1.368

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n. 3.200
Ispettore	» 2.400
Ispettore principale	» 1.890
Ispettore capo	» 1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente; Sovrintendente; Sovrintendente principale	n. 15.260
Sovrintendente capo	» 6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente; Agente scelto; Assistente; Assistente capo	n. 71.181

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

PROGRESSIONE AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA DI STATO
TREMILASETTECENTONOVANTANOVE UNITÀ

QUALIFICHE	Anno 1993	Anno 1994
Agente	1.800	800
V. Sovrintendente	540	380
V. Ispettore	200	—
V. Commissario	60	—
Medico	19	—
	2.619	1.180

TABELLA *B-bis*
(prevista dall'art. 2, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(a)*
	2	3	4	5	6
		II. *Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)*			
Generale di divisione	—	—	10 *(b)*	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di brigata o incarico equipollente	27	3 *(b)* 2 *(c)*	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	—	112	7 *(d)*	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	358	18 *(e)*	Un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	Dopo quattro anni di permanenza nel grado	231	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	983	53	Un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	—	654	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione *(f)*			

Note

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) A decorrere dal 1993.
(c) Tre promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.)
(d) A decorrere dal 1° gennaio 1992.
(e) A decorrere dal 1° gennaio 1992.
(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	INCREMENTO		
	1992	1993	1994
Sottufficiali	750	1.500	981
Appuntati e carabinieri	100	220	180

TABELLA *D*
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	Organici 1° gennaio 1992	Organici 1° gennaio 1993	Organici 1° gennaio 1994
Sottufficiali	27.050	28.650	29.531
Appuntati e carabinieri	67.650	67.870	68.050

TABELLA *E*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico del grado
Generale di divisione	9
Generale di brigata	26
Colonnello	78
Tenente colonnello	382
Maggiore	204
Capitano	675
Tenente o sottotenente	687

TABELLA *F*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici
Sottufficiali	25.950
Appuntati e finanzieri	37.807

TABELLA *G*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Al 1° gennaio

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	9	9
Generale di brigata	24	26
Colonnello	75	78
Tenente colonnello	365	382
Maggiore	192	204
Capitano	638	678
Tenente e sottotenente	646	687

Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1956, n. 1137, gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA *H*
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio	
	1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanzieri	37.652	37.807

TABELLA *I*
(prevista dall'art. 3, comma 3)

PROMOZIONI TABELLARI IN AUMENTO RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1989, N. 190 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	1	—
Generale di brigata	1	2
Colonnello	3	3
Tenente colonnello	—	—
Maggiore	12	12
Capitano	—	—

TABELLA *L*
(prevista dall'art. 3, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo	Decorrenza
Generale di corpo d'armata	—	
Generale di divisione	9 (*a*)	01-01-1993
Generale di brigata	47	01-01-1992
Colonnello	126	01-01-1992

(*a*) A decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

TABELLA *M*
(prevista dall'art. 3, comma 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA - RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(a)*
Generale di divisione. .	—	—	9 *(b)*	—	—
Generale di brigata. . .	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	26	1 o 2 *(c)*	Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della Scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	78	5	Un sesto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . .	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente *(e)*	382	12 o 13 *(d)*	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore.	Anzianità	—	204	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	675	45 *(f)*	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente.	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	—	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione *(g)*	687		—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7 Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8. Dal 1° gennaio 1993 l'organico del grado è pari a 9.
(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.
(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo
(e) I periodi — inferiori a due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
(f) Dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore sono pari a 51 unità.
(g) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA *N*
(prevista dall'art. 4, comma 1)

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
VI	Programmatore (programmatore di C.E.D.)	8	5
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	40	40
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria).	50	50
V	Addetto ai Personal Computers	91	36
V	Stenodattilografo	13	8
IV	Dattilografo.	88	43
IV	Coadiutore (archivista).	113	109
IV	Buttero (addetto ai quadrupedi - conducenti)	—	20
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (commesso)	47	40
II	Addetto alle attrezzature e pulizie (addetto ai servizi di pulizia: manovale)	80	69
		530	420

92G0031

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 10.

Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'internno in data 9 gennaio 1992, sono state fissate per domenica 15 marzo 1992 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1° ed il 31 marzo;

Considerato che una anticipata convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica darebbe luogo, nei comuni interessati, ad interferenze ed inconvenienti nei rispettivi procedimenti elettorali per il sovrapporsi di termini e di adempimenti disciplinati da corpi legislativi distinti;

Rilevato, altresì, che lo svolgimento di due diverse consultazioni in date ravvicinate produrrebbe l'accavallamento dei temi di propaganda elettorale, ingenerando nell'elettore confusione e disorientamento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine di evitare le interferenze e gli inconvenienti sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di cui sopra, per farle coincidere con il prossimo turno di elezioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le elezioni dei consigli comunali che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono state fissate per domenica 15 marzo 1992, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-30 giugno, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0034

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1992, n. 11.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 91.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è

aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni pèr i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato e corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 200 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992 a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 12. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 190.300 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 12. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori e le quote fisse previste alla lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 6 del 1991. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei

contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati — a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è spostato al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25 e successive modificazioni.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è così sostituito:

«Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani, tenendo conto, per le province di Trento e Bolzano, dell'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.».

10. Per le finalità di cui alla citata legge n. 93 del 1981 è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

Art. 6.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è così sostituito:

«4-*bis*. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 16.».

Art. 7.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1982, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 8.

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 è così sostituito:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato dei predetti finanziamenti.».

Art. 9.

Popolazione degli enti locali

1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

Art. 10.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Art. 11.

Rendiconto dei contributi erariali straordinari

1. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge n. 66 del 1989, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 12.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: «Deve comunque essere coperto almeno il 25 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette.».

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a ridcliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

Art. 13.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono differiti al 29 febbraio 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materie di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. La relativa deliberazione deve essere adottata entro il termine di cui al comma 2.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostituiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

Art. 14.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane — esistenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero presso la tesoreria del comune, della provincia o della comunità montana — destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 15.

Servizi assistenziali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza ai ciechi e ai sordomuti non permanentemente inabili di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati di cui alle legge 8 maggio 1927, n. 798, nonchè di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

Art. 16.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi

soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.500 milioni.

8. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

9. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

10. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000».

11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000.

12. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

13. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso.

14. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi, resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamentodella predetta Cassa pensioni.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989 — come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 — sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo

periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

Art. 17.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni;, al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, due dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

Art. 18.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre cinque giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 19.

Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il comma secondo dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale.

3. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è sostituito dal seguente: «7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni degli istituti di previdenza le categorie di personale dipendente.».

4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Art. 20.

Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

1. Gli iscritti alla casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di

ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

Art. 21.

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

6. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.

Art. 22.

Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo

1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1-*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-*A* ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1-*A*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

Art. 23.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Art. 24.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 24.213.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0032

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1992, n. 12.

Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Minstri del tesoro e della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel

limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A* con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.

4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo.

5. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Art. 2.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto, per il triennio 1992-1994, di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito. I provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale debbono fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Le eventuali disponibilità in conto residui in essere al 31 dicembre 1991 sul capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli, e sono applicabili agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 5.

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 7, della citata legge n. 412 del 1991.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale	5.600.000

92G0033

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1992, n. 13.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi dell'autorità di bacino, nel caso di bacini di rilievo nazionale, e sulla base delle proposte delle province, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i contenuti e le procedure di cui all'articolo 2, un piano di intervento urgente. Il piano è finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato, risorse proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le regioni sono pertanto autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli anni 1992 e 1993 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, relativo agli anni 1992 e 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per gli anni 1991-1993, in relazione al programma triennale per la tutela ambientale, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale, sezioni autonome autorizzate, nonché con la Banca europea degli investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati che a tal fine garantiscono idonea copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione hanno autonoma facoltà di prestare garanzia verso gli istituti finanziatori per il periodo di realizzazione delle opere impiantistiche. La garanzia è prestata previa approvazione di un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti e con la previsione del diritto di rivalsa sulle maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali fini la tariffa per il servizio di depurazione è dovuta, quale contributo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento degli scarichi, dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi, forme e modi per il controllo sull'esecuzione e la gestione delle opere impiantistiche, verificando la congruità delle tariffe in relazione alle prestazioni dei servizi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, la regione Lombardia è altresì autorizzata, secondo le procedure previste dal piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano finanziario definito, in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti, dalla regione d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle disposizioni e criteri fissati nel presente articolo.

3. I finanziamenti previsti, in qualsiasi forma, dal presente decreto non possono essere destinati allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.

Art. 2.

1. Il piano di intervento urgente di cui all'articolo 1 definisce le azioni prioritarie, articolate per criteri, interventi, progetti volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed a contenere e prevenire il degrado delle risorse idriche sotterranee e superficiali mediante:

a) l'esecuzione di opere di protezione degli impianti di presa e potabilizzazione, nonché dell'intero corpo idrico destinato o destinabile all'approvvigionamento idropotabile alternativo o integrativo;

b) la realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il ripristino o l'integrazione delle reti esistenti;

c) la canalizzazione e la depurazione degli scarichi liquidi urbani ed industriali e il coordinamento funzionale delle reti fognarie e degli impianti di depurazione;

d) la depurazione degli effluenti da allevamenti zootecnici intensivi, nonché il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

e) la riduzione delle fonti diffuse di inquinamento;

f) il contenimento del carico inquinante attraverso ogni iniziativa utile a contrastare il trasferimento delle sostanze pericolose verso altre componenti ambientali;

g) l'attuazione degli interventi relativi alla tutela delle acque previsti nei piani di disinquinamento delle aree definite ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, avvalendosi dei soggetti operativi individuati dagli stessi piani.

2. Fino all'entrata in vigore della legge quadro in materia di risorse idriche, per le zone di alimentazione delle risorse idriche sotterranee che presentano carenze qualitative o quantitative, il piano di intervento può prevedere altresì la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle concessioni di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee. I provvedimenti di modifica, limitazione o revoca temporanea sono disposti dalla competente autorità statale o regionale; i provvedimenti possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti a qualsiasi titolo, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque o anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o captazione. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni di concessione in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile o estraibile.

3. Il piano è coordinato, in un quadro unitario tecnico-economico, con le iniziative e le relative disponibilità finanziarie previste in forza di altra legge o disposte con atto amministrativo generale dello Stato e della regione e degli enti locali aventi competenza nel territorio interessato, qualora tali iniziative perseguano obiettivi e finalità coincidenti con quelli individuati con il presente decreto.

4. Il piano di intervento è trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro dell'ambiente.

5. Il piano di intervento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e del tesoro, acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato che si esprimono entro il termine di trenta giorni; il decreto di approvazione determina gli adeguamenti tariffari, l'eventuale sovrapprezzo, le modalità e gli ambiti territoriali di applicazione obbligatoria dei medesimi.

6. L'individuazione di nuove risorse idriche per l'approvvigionamento dei nuovi sistemi acquedottistici comporta l'adozione contestuale di variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

7. Il piano di intervento svolge la funzione di piano di risanamento delle acque dolci superficiali di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

8. La regione, sulla base dei piani di intervento, può adeguare con variante il piano regionale di risanamento delle acque.

9. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali e acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta* il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 3.

1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione dell'ambiente idrico dall'inquinamento diretto ed indiretto provocato in particolare da composti azotati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un codice di buona pratica agricola riguardante:

a) i periodi in cui non è opportuno l'impiego di fertilizzanti ai terreni agricoli;

b) l'impiego di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida;

c) l'impiego di fertilizzanti al terreno saturo di acqua, inondato, gelato o innevato;

d) l'impiego di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua;

e) le tecniche di costruzione e di dimensionamento dei depositi per effluenti provenienti da allevamento zootecnico, ivi comprese le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di effluenti da allevamento e da foraggio vegetale insilato; il dimensionamento dei depositi tiene conto delle necessità di invaso nei periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti in zone vulnerabili, salvo che siano comprovate forme di smaltimento idonee a non provocare danno all'ambiente;

f) le procedure per l'impiego di concimi chimici azotati ed effluenti di allevamento, in modo da mantenere nel complesso le relative dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello sostenibile;

g) le tecniche di gestione del terreno, compresa la pratica dei sistemi di rotazione delle colture ed i criteri per definire la proporzione tra terreni destinabili a colture permanenti ed a colture annuali;

h) il mantenimento durante i prevedibili periodi piovosi di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'ambiente idrico con i nitrati;

i) la introduzione da parte delle aziende agricole di piani di fertilizzazione;

l) la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico, dovuto a errate tecniche irrigue.

2. La diffusione del codice di buona pratica agricola è promossa con apposito programma predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

3. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati prevedono, quale parte integrante del piano d'intervento urgente di cui all'articolo 1, azioni prioritarie volte ad assicurare l'equilibrio fra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture stesse di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, valutando:

a) la quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa, tenuto conto quindi della quantità rimanente alla fine dell'inverno;

b) l'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;

c) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;

d) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

4 Le azioni di cui al comma 3 riguardano le aree di ricarica degli acquiferi interessati dalla contaminazione dei nitrati per valori superiore a 50 mg/l ovvero a 40 mg/l unitamente a una serie di rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che indichino una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno, e comprende gli interventi e le opere, nonché le iniziative per sviluppare l'informazione, la formazione professionale e l'assistenza gratuita ad agricoltori ed allevatori ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 2.

5. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati, individuano, all'interno delle aree di cui al comma 4, specifici ambiti territoriali sui quali insistono le cause più significative che determinano il superamento del valore di 40 mg/l. In tali ambiti sono applicati i seguenti limiti:

a) applicazioni al terreno di una quantità di azoto di origine zootecnica non superiore a 170 kg per ettaro per gli ambiti interessati da superamenti della concentrazione di nitrati oltre 50 mg/l;

b) applicazione al terreno di una quantità di azoto di origine zootecnica non superiore a 210 kg per ettaro per gli ambiti interessati dalla concentrazione di nitrati oltre 40 mg/l e per i quali le rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, indicano una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno.

6. Negli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 5, le regioni imprimono carattere obbligatorio alle misure fra quelle di cui al comma 1 che sono necessarie alla normalizzazione del livello dei nitrati nell'acqua.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, anche durante il periodo di realizzazione del piano urgente di intervento possono essere stabiliti quantitativi di azoto diversi da quelli indicati al comma 5, purché non compromettano il raggiungimento delle finalità del piano e siano improntate a criteri obiettivi.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità, con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame della qualità delle acque destinate o destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'IRSA e dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame delle acque sotterranee, delle acque destinate all'irrigazione, delle acque destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura.

3. Le tecniche e le modalità di prelievo, di trasporto e conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi sono stabilite dal regolamento.

4. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce le norme tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia delle aree di falde esistenti; individua i criteri di valutazione tossicologica ed impatto ambientale, considerando altresì la presenza di più composti per quelle sostanze comprese in un unico parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni svolte dal Servizio geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio.

6. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è così modificato:

«Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i trentacinque gradi centigradi.

L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovrà superare i tre gradi centigradi.

Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.

Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondità; mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1 - 1,5 - 3 m.».

Art. 5.

1. Per l'attuazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, che non siano cantierati entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento, previa messa in mora, la regione si sostituisce agli enti titolari dell'esecuzione delle opere, con facoltà di avvalersi dei finanziamenti disposti a favore delle medesime in forza delle seguenti norme:

a) articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) comma 5, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

e) articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

f) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

g) commi 18, 19, 27, 31 e 36 dell'articolo 17 e articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

h) articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

i) articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

l) articoli da 6 a 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

m) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

2. Qualora i termini di cui al comma 1 siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione, entro sessanta giorni e previa messa in mora, può avvalersi dei poteri sostitutivi di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente, verificata la realizzabilità delle opere, provvede in via sostitutiva, previa diffida, qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui al comma 2 oppure nei casi in cui la titolarità delle opere non cantierate non derivi da provvedimenti regionali.

4. Il Ministro dell'ambiente, nei casi previsti al comma 3, nomina un commissario *ad acta* il quale amministra le risorse già destinate alla realizzazione dell'opera.

5. Nel caso di non realizzabilità delle opere, il Ministro dell'ambiente dispone una diversa utilizzazione delle risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento, attraverso le procedure e le intese di programma, rispettivamente stabilite dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Il Ministro dell'ambiente, nel caso di revoca di mutui già concessi, ha facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 5.

7. Le risorse derivanti da economie possono essere destinate alla realizzazione delle varianti di progetto approvate dalla regione.

8. Ai mutui di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, anche con riferimento ad operazioni attivabili con la Banca europea degli investimenti.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma 8 sono a carico dei soggetti titolari i quali, anche mediante specifica maggiorazione di canoni e tariffe, ne dispongono la necessaria copertura. Con gli stessi criteri e modalità i soggetti titolari, ovvero i soggetti che ad essi si sostituiscono, provvedono all'ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito speciale, le sezioni autonome autorizzate e la Banca europea degli investimenti, per l'eventuale completamento del piano finanziario ai fini della realizzazione di progetti di prevenzione e risanamento ambientale finanziati ai sensi del comma 1.

10. In relazione alla eccezionalità e complessità dell'iniziativa, il Ministro dell'ambiente informa periodi-

camente le competenti commissioni di Camera e Senato e ne acquisisce il preventivo parere, anche raggruppando i provvedimenti per ambiti settoriali o territoriali.

11. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato di un anno.

12. Il trasferimento dei fondi per studi, attività sperimentali e opere alle autorità di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, assume, ai fini contabili, valore giuridico di impegno di spesa.

13. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale indicato dal comma 2 del medesimo articolo delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.

14. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dall'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate, entro l'esercizio finanziario 1992, nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalità definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a società di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.

15. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

16. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di cui al presente articolo, ivi comprese quelle con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori o varianti suppletivi rispetto al progetto originario, secondo le medesime procedure e competenze previste dalle rispettive leggi di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del finanziamento o del mutuo.

Art. 6.

1. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, i posti di cui al quadro *A* (dirigenti amministrativi) e al quadro *B* (dirigenti tecnici) della tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aumentati rispettivamente di un posto di dirigente superiore e di numero tre primi dirigenti; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione n. 9 posti di IV livello funzionale di cui alla tabella *B/2* (carriera esecutiva) della tabella *B* allegata alla stessa legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per gli adempimenti tecnici connessi all'attuazione del presente decreto, presso i laboratori di tossicologia applicata e di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità, i posti di cui alla tabella *B* allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono aumentati di numero quattro dirigenti di ricerca e di otto ricercatori; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione 21 posti della ex carriera esecutiva tecnica, IV livello funzionale.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 269 in data 6 dicembre 1991 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 22 ottobre 1991 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma il giorno 22 ottobre 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

92A0178

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 1992.

Criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, con il quale è stato sostituito il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, determinando in lire un miliardo il limite dei ricavi conseguiti in un anno intero ai fini dell'esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte nei precedenti articoli nei confronti delle imprese di cui all'art. 13, primo comma, lettere *c)* e *d)*, dello stesso decreto aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi;

Visto l'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 413 del 1991, con le quali sono stati modificati l'art. 32, primo comma, e l'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinando in lire un miliardo il limite del volume di affari conseguito dalle imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizio, ai fini dell'ammissione alle semplificazioni relative alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione ed al versamento concernente l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per attività consistenti nella prestazione di servizi, si intendono quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per attività consistenti nella prestazione di servizi di cui al citato comma 1 dell'art. 4 della legge n. 413 del 1991, si intendono, oltre a quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto di cui al precedente comma, le prestazioni elencate nel comma 4 dello stesso art. 3, nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *h)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0221

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 gennaio 1992.

Criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1992 alla prestazione della ferma di leva,

rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno quantitativo e qualitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1992 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle sottoelencate posizioni:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessant'anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultimo, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

Qualora sia necessario ricorrere ad un ordine di priorità le posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4), debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro: ROGNONI

92A0208

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto il decreto 5 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al predetto decreto ministeriale 1° febbraio 1991, sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1991;

Considerato che lo stesso consiglio ha fornito alcune precisazioni sul parere espresso nella predetta seduta;

Ritenuto di dover rettificare il citato decreto 5 settembre 1991 in considerazione delle precisazioni fornite dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, modificato con decreto ministeriale 5 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1991, è aggiunta la seguente voce:

5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.

Art. 2.

Sono soppressi i numeri 29) dell'art. 1, 14) dell'art. 2 e 35) dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, come modificato dal richiamato decreto ministeriale 5 settembre 1991.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

92A0180

DECRETO 20 gennaio 1992.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visti i decreti interministeriali 14 luglio 1988 e 23 dicembre 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1988 e n. 303 del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13, recante interventi per il miglioramento quantitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano;

Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 6 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dall'autorità regionale ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazoini che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Nitrati (mg/l) NO3	75	Acque con valori superiori a 50 mg/l non possono essere impiegate per l'alimentazione del neonato e del bambino fino ad un anno, per l'uso abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali soggetti debilitati, defedati, con turbe della crasi ematica, nonché per la produzione di alimenti dietetici e per la prima infanzia.
Fluoro (mg/l) F	3-1,4	VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata.
Ammoniaca (mg/l) NH4	10	Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione bilogica. Tale VMA è ridotto al valore di 4 mg/l qualora l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro e suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro.
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati non sia superiore a (400) mg/l.
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Sodio (mg/l) Na	250	Con una percentuale di conformità del 90% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
	200	Con una percentuale di conformità dell'80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
Residuo fisso (mg/l) (dopo essiccamento a 180 °C sapore, odore, colore	3000	Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo contestualmente ed a seguito dell'adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopra indicati che ne modifichino i valori.

2. Delle limitazioni di impiego di cui al comma 1 per il parametro nitrati deve essere data adeguata informazione da parte dell'autorità sanitaria locale alla popolazione interessata.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1 sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché a quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13. La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono attenersi alle priorità di seguito indicate:

A) nitrati;
B) fluoro;
C) ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio, residuo fisso, sapore, odore, colore.

3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere raggiunti entro tre anni per le priorità di cui ai parametri indicati ai punti *A)* e *B)* ed entro cinque anni per i parametri di cui al punto *C)* del comma 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Con i termini temporali di cui al comma 3 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste. dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e dall'art. 2 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 13.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento.

Il presente decreto entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

92A0249

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 gennaio 1992.

Regime d'importazione per merci di origine Albania, Cina, Paesi già facenti parte dell'U.R.S.S. e Vietnam, relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1990, n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione, e successiva modificazione del 23 maggio 1991 concernente talune importazioni dall'Albania;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 2727/90 del 25 settembre 1990 e n. 2158/91 del 15 luglio 1991 che aboliscono o sospendono le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni Paesi dell'Europa orientale e modificano in tal senso i regolamenti CEE n. 3420/83 e n. 288/82;

Tenuto conto dell'esigenza di mettere in distribuzione alcuni contingenti di importazione di merci da Albania, Cina, Paesi già facenti parte dell'U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992;

Considerato tuttavia che non è ancora intervenuta la necessaria decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire i contingenti di importazione in questione;

Considerato, peraltro, che, in tali circostanze, l'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data del 1° dicembre «il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo» e «in tal caso, prima del 1° marzo del nuovo anno, il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del Trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo»;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di mettere in distribuzione, per l'anno 1992, i contingenti di importazione in questione in misura corrispondente a quella fissata con decisione CEE del consiglio dell'11 novembre 1991, con riserva di apportare le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il 1° marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992 sono fissati in via provvisoria i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato al presente decreto, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

2. Eventuali modifiche dei quantitativi, decise in sede CEE, verranno rese note mediante circolare ministeriale.

Art. 2.

1. Per le importazioni dei prodotti indicati nell'allegato al presente decreto, gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie.

2. Le importazioni potranno essere effettuate, a partire dal 1° gennaio 1992, su presentazione della prescritta «dichiarazione doganale» per lo sdoganamento della merce. Non sarà ammessa alcuna prenotazione dei prodotti in questione.

3. Lo sdoganamento dei prodotti importabili ai termini del presente articolo potrà essere effettuato, ove esistano disponibilità del contingente, fino e non oltre il 28 febbraio 1993, a condizione che tali prodotti risultino già spediti o viaggianti, con destinazione Italia, entro il 31 dicembre 1992.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1992

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 768 del 2 febbraio 1988

Categoria	Merce	Quantità	Dogana	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 290	Varese Trieste	100 190
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T. 365	Trieste Varese	200 165
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 44	Trieste	
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 110.000	Trieste Varese	70.000 40.000
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche, a maglia non elastica né gommata	N. 10.000	Trieste	
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	N. 280.000	Trieste	
7	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute per donna, per ragazza e per bambini (di cui 35.000 riservati agli articoli ricamati e lavorati a mano)	N. 100.000	Trieste	
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N. 225.000	Trieste	
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 100.000	Trieste Varese	50.000 50.000

Categoria	Merce	Quantità	Dogana
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 5.000	Trieste
16	Vestiti completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Trieste
39	Biancheria da tavola, da toletta, da cucina	T. 50	Trieste
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T. 181	Trieste

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	ECU 4.527,9	Genova
ex 2933 ex 2933	Altri composti eterociclici	ECU 499,1	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T 220	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materie plastiche artificiali	ECU 356,5	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	ECU 285,2	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili (escluse le espadrillas)	ECU 392,2	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N. 317.000	Genova
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 2.345	Genova
cat. 130 A 5004	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta	T. 155	Como
cat. ex 130 B 5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	T. 700	Como

IMPORTAZIONI DAI PAESI GIÀ FACENTI PARTE DELL'U.R.S.S.

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
8703	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	Unità 3.180	Milano
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	Unità 96	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	Unità 320	Genova
ex 8708 8714 1100 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli e per motocicli	ECU 680,6	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
ex capp. 7-8	Prodotti agricoli diversi	ECU 320,9	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	ECU 320,9	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	ECU 178,3	Genova

Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 768 del 2 febbraio 1988:

Categoria	Merce	Quantità	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna, per ragazze e bambini	N. 35.000	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	N. 21.000	Genova
10 + 12	Guanti e calze	Paia 15.000	Genova

92A0179

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Programma straordinario di edilizia residenziale inteso a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203; articolo che — in linea generale — prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio e che, specificatamente per la regione Trentino-Alto Adige, dispone che il programma straordinario sia limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio;

Visti in particolare della richiamata norma:

il comma 1, che fissa un limite d'impegno di 50 miliardi di lire annui per l'edilizia agevolata e destina all'edilizia sovvenzionata un finanziamento di 900 miliardi di lire alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi di lire per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi al triennio 1990-1992;

i commi 2 prima parte e 3, che individuano i soggetti attuatori nei comuni, negli IACP, nelle imprese di costruzione e loro consorzi e nelle cooperative e loro consorzi e che finalizzano il programma straordinario alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, statuendo che i relativi interventi possono far parte di programmi integrati;

il comma 2 parte finale, che demanda a questo Comitato di deliberare, su proposta del CER, sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata; sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi; sulle modalità di acquisizione degli alloggi di edilizia sovvenzionata al patrimonio degli IACP e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi; nonché di determinare tempi e modalità per il passaggio degli obblighi di locazione in caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 17 ottobre 1991;

Preso atto che, nella suddetta delibera, è precisato che al finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo d'impegno di 50 miliardi di lire una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi;

Preso atto altresì che la citata delibera puntualizza le modalità di erogazione del contributo per singolo alloggio e in particolare prevede che il contributo, da corrispondersi in diciotto annualità costanti, è determinato nell'importo finanziariamente equivalente all'onere sostenuto nell'attuale regime di contribuzione dell'edilizia agevolata, calcolato su un mutuo di importo massimo pari a 100 milioni di lire, sul quale il tasso a carico dello Stato è pari al 50% del tasso di riferimento, e precisa che il tasso di attualizzazione utilizzato per l'equivalenza finanziaria suddetta è pari al costo della provvista come accertato con il decreto del Ministro del tesoro che determina il tasso di riferimento per i mutui per l'edilizia agevolata;

Preso atto inoltre che il comitato esecutivo del CER ha demandato al segretariato generale del Comitato di predisporre, sulla base dei criteri generali stabiliti nella menzionata delibera, un avviso pubblico che definisca anche le modalità di scelta dell'operatore e le ulteriori disposizioni attuative del programma straordinario; nonché un modello di scheda di prefattibilità;

Vista la delibera assunta dal CER nella seduta del 30 ottobre 1991 e contenente, tra l'altro, proposte in ordine ai punti rimessi alle determinazioni di questo Comitato;

Considerata l'opportunità di definire i criteri di ubicazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di edilizia residenziale atti a realizzare gli obiettivi dell'art. 18 del provvedimento normativo richiamato;

Ritenuto di prevedere, per la selezione delle proposte da considerare idonee, un confronto pubblico concorrenziale, nonché di definire le caratteristiche degli interventi oggetto dell'affidamento onde assicurare che gli stessi concretizzino anche forme di riqualificazioneurbana;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. I fondi di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinati alla realizzazione di interventi da localizzare nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; nelle aree a forte tensione abitativa dei comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, con priorità per quelle di Roma e Milano; nonché negli altri comuni ove sussistono le condizioni di cui al comma 1 del citato art. 18.

2. Le risorse di cui al punto precedente sono destinate alla realizzazione di:

a) programmi integrati da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, per la quota relativa agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata;

b) interventi singoli di edilizia sovvenzionata da parte di comuni e IACP;

c) interventi singoli di edilizia agevolata da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi.

2.1. I programmi integrati, che debbono interessare esclusivamente porzioni contigue di territorio, sono caratterizzati dalla pluralità di funzioni e destinazioni d'uso, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, incluse le opere di urbanizzazione, nonché dalla compresenza di proprietà pubblica e proprietà privata, di più soggetti operatori pubblici e privati, di finanziamenti pubblici e di risorse private. Più specificatamente i programmi suddetti, ferma restando la dimensione minima degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al punto 2.2., debbono comprendere non meno di centocinquanta alloggi e presentare le seguenti caratteristiche;

compresenza di destinazioni d'uso: in particolare la quota di edilizia non residenziale (ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria) deve essere compresa tra il 30% ed il 60% sul totale delle volumetrie previste ad uso residenziale;

presenza, accanto agli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui al programma straordinario, di un numero di alloggi di edilizia residenziale libera o convenzionata non inferiore al 50% del numero totale dei predetti alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata;

compresenza di finanziamenti pubblici e di risorse private: in particolare l'investimento di capitale privato non può essere inferiore al 100% e superiore al 300% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 18 del testo normativo più volte citato e di altri eventualmente concessi con altre leggi in materia di edilizia.

La proposta di programma integrato può essere avanzata da soggetti pubblici o privati o in forma congiunta tra loro. Il soggetto proponente deve assicurare la proprietà delle aree, ovvero la possibilità di acquisire le stesse attraverso l'esercizio di un diritto di opzione, per le parti destinate ad edilizia privata con destinazione anche non residenziale.

2.2. Gli interventi singoli di edilizia sovvenzionata o di edilizia agevolata debbono avere una dimensione minima pari a venti alloggi.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area.

Per gli interventi di edilizia agevolata ricadenti in piani di iniziativa pubblica, il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area; per gli stessi interventi esterni a tali piani, il soggetto proponente deve dimostrare la proprietà dell'area ovvero la possibilità di acquisire la stessa attraverso l'esercizio di un diritto di opzione.

3. La selezione delle proposte da ritenere idonee è effettuata mediante confronto pubblico concorrenziale basato su schede di prefattibilità. Il segretariato generale del CER richiederà ai prefetti competenti per territorio un'attestazione di conformità delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità dell'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 convertito nella legge n. 203/1991. L'assenza di tale attestazione preclude l'ulteriore esame delle proposte concernenti localizzazioni per le quali non sia stata rilasciata la predetta attestazione.

L'individuazione definitiva delle proposte da ammettere al finanziamento è effettuata dal comitato esecutivo del CER che a tal fine, tenendo conto dell'efficacia delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità del programma, richiederà l'ulteriore documentazione che verrà indicata dal bando: alla deliberazione di cui sopra parteciperanno, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministro dell'interno ed un rappresentante del Ministro del tesoro.

Gli incarichi per la realizzazione dei singoli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata sono affidati mediante convenzione stipulata tra il comitato esecutivo del CER ed il soggetto prescelto. Analoga procedura verrà adottata per l'affidamento di incarichi di realizzazione di ciascun programma integrato e gli interventi di edilizia sovvenzionata ivi ricompresi sono affidati in regime di concessione di servizi, con onere di concessione non superiore al 15%.

3.1. I requisiti per l'ammissione al confronto di cui al punto precedente sono:

a) per le imprese di costruzione e loro consorzi e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:

iscrizione alla ANC per categoria e classifica corrispondente all'importo del finanziamento richiesto e certificazione equivalente per gli altri Paesi comunitari;

esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;

certificazione antimafia.

Per le proposte di programmi integrati è altresì richiesto lo svolgimento, nell'ultimo decennio, di attività contestuali di progettazione e direzione dei lavori, anche tramite il loro affidamento a soggetti esterni. Nel caso di pluralità di operatori riuniti, tali attività debbono essere state svolte da almeno uno di essi;

b) per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa:

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

iscrizione al registro prefettizio;

atto d'impegno del consiglio di amministrazione a destinare gli alloggi realizzati solo a soci che versano nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;

certificazione antimafia.

c) per i comuni e gli IACP:

capacità finanziaria e di indebitamento, per la parte di finanziamento della spesa prevista per l'intervento non coperta dal contributo di cui all'art. 18, attestata da dichiarazione del sindaco o del presidente dello IACP che dovrà, altresì, indicare le modalità con cui il richiedente intende farvi fronte.

3.2. Le proposte sono valutate sulla base degli elementi della scheda di prefattibilità con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

a) durata del periodo di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata, se superiore a quella prevista al punto 5 della presente delibera;

b) qualità prestazionale degli alloggi;

c) aree o cubature edificate che derivano da recupero fondiario o edilizio;

d) qualità morfologica dell'organismo abitativo.

Per i programmi integrati, oggetto di valutazione sono altresì:

a) realizzazione di un'ulteriore quota di edilizia residenziale concessa in locazione;

b) qualità morfologica dell'insediamento in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto urbano;

c) incremento degli standard caratterizzanti la qualità dell'insediamento anche in considerazione di nuove esigenze prestazionali;

d) effetti di risanamento urbano sulle aree circostanti.

4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nell'ambito di programmi integrati da soggetti diversi dai comuni e dagli IACP, lo IACP competente per territorio esprime il proprio parere sul progetto ed in particolare sulle caratteristiche tipologiche degli alloggi da realizzare. Ricevuto il progetto, lo IACP esprime il parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

Il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio è incaricato della verifica tecnico-amministrativa della esecuzione e dell'avanzamento dei lavori e, in sede di liquidazione degli stati di avanzamento delle operte finanziate, riferisce al segretario generale del CER sull'attuazione del progamma integrato.

Dopo l'approvazione degli atti di collaudo, e comunque entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la proprietà degli alloggi realizzati, compresa l'area di sedime, gli accessori e le pertinenze, sarà intestata, presso i competenti uffici ed a cura dell'esecutore dei lavori, allo IACP competente per territorio.

5. Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 152/91, convertito nella legge n. 203/91, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.

All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il prefetto competente per territorio, al quale il segretario generale del CER comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario.

Nell'ambito del periodo indicato al comma 1 del presente punto l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima.

L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilità del prefetto per le successive assegnazioni ai altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il prefetto procede all'escomio in via amministrativa.

Il prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione.

6. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario è fissato in 40 milioni: a tale fine si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla delibera CIPE del 19 novembre 1981 che fissa i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni.

Il suddetto limite è automaticamente aggiornato con la stessa periodicità ed il medesimo incremento percentuale stabilito in sede di revisione dei limiti di accesso per l'edilizia sovvenzionata.

Il provvedimento prefettizio di assegnazione definisce il canone sulla base delle fasce di reddito e con le modalità indicate al punto 11 della richiamata delibera CIPE e successive modifiche. Si applicano comunque le disposizioni generali relative agli alloggi di edilizia sovvenzionata in quanto compatibili con la presente delibera.

7. Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma straordinario si applicano, in quanto compatibili con la presente delibera, condizioni analoghe a quelle previste dalla normativa concernente la locazione di immobili urbani ad uso abitativo.

Nel caso che gli alloggi suddetti vengano comunque ceduti, l'atto di trasferimento dovrà contenere, a pena di nullità, una clausola che preveda il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione per il periodo e con le modalità stabilite nella presente delibera.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0182

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 13 novembre 1991.

Rettifica ai decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991, relativo alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca, e al n. 11663 in data 3 luglio 1991, relativo alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino. (Provvedimento n. 11813).

IL PRESIDENTE

Visti i decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991 e n. 11663 in data 3 luglio 1991 relativi rispettivamente alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca e alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino;

Considerato che per mero errore di trascrizione nelle premesse dei decreti predetti non era stata citata la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica dei provvedimenti di cui sopra;

Dispone:

I decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991 e n. 11663 in data 3 luglio 1991 relativi rispettivamente alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca e alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino, sono rettificati nel senso che all'ultimo comma delle premesse le parole «ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge» devono intendersi sostituite con le parole «ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 13 novembre 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A0186

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 20 gennaio 1992, n. 8** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ampliamento dei casi di connessione

1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale *(a)* le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.».

2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale *(a)* la lettera *b)* del comma 1 è soppressa.

3. *Nell'articolo 371, comma 2, lettera* a), *del codice di procedura penale (a) sono soppresse le parole: «di reato continuato o».*

(a) Si trascrive il testo degli articoli 12, 17 e 371 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo:

«Art. 12 *(Casi di connessione).* — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) *se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;*

c) *se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità».*

«Art. 17 *(Riunione di processi).* — 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'art. 12;

b) (soppressa dal presente decreto);

c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».

«Art. 371 (*Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero*). — 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un'altro reato o di un'altra circostanza;

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza».

Art. 2.

Contrasti tra uffici del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 54-*bis* (*Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero*). — *1.* Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa *senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio* richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 *(a)*.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 *(a)*.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.»;

b) «Art. 54-*ter* (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*). — *1.* Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 *(a)* e 54-*bis* riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* *(a)*, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.».

(a) Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si veda il successivo art. 3. L'art. 54 del medesimo codice di procedura penale, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, è così formulato:

«Art. 54 (*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*). — 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. *Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri*».

Art. 3.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale *(a)* è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*»;

b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis* *(a)*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale *(b)*, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* *(b)* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 *(c)*, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

(a) Si trascrive il testo dell'art 51 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione.

2. Nei casi i avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* soho esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. *Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis, *sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.*

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis *e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera* a) *sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

3-ter. *Nei casi previsti dal comma 3-*bis, *se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente».*

(b) Si trascrive il testo degli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale:

«Art. 416-*bis* [introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55] *(Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

«Art. 630 [come sostituito, da ultimo, dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894] *(Sequestro di persona a scopo di estorsione).* — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

(c) L'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato:

«Art. 74 *(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).* — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il predetto testo unico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990.

Art. 4.

Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-*bis* e 328 comma 1-*bis* del codice *(b)*.».

(a) L'art. 238 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 238 *(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise).* — 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. *È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-*bis *e 328 comma 1-*bis *del codice.*

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951, n. 1324».

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3; per il testo dell'art. 328, comma 1-*bis*, del medesimo codice si veda il successivo art. 12.

Art. 5.
Direzione distrettuale antimafia

1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis (Direzione distrettuale antimafia)*. — *1*. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale *(b)* il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero. nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale *(b)*, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale antimafia.».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario; per il testo vigente del relativo art. 70 si veda la nota *(a)* all'art. 10.

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3.

Art. 6.
Procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è inserito il seguente:

«Art. 76-*bis (Procuratore nazionale antimafia)*. — *1*. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 *(b)*. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale *(c)*.».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario.

(b) Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, poi modificato dall'art. 32 del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, prevede che: «Sul conferimento degli uffici direttivi, *esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture*, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento».

(c) Per il testo dell'art. 371-*bis* del codice di procedura penale si veda il successivo art. 7.

Art. 7.
Funzioni del procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia)*. — *1*. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis (a)*. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) - e) (soppresse dalla legge di conversione);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* *(a)* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) *ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 (a) ai fini del coordinamento delle indagini;*

3) *(soppresso dalla legge di conversione).*

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

(a) Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3; per il testo dell'art. 371 del medesimo codice si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 8.

Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale *(a)* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 285, 286, 289-*bis*, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale *(b)* quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 *(a)* e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 372 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo (il comma 1-*bis* era stato introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356):

«Art. 372 *(Avocazione delle indagini).* — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettere *a), b), d), e).*

1-bis. *Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270*-bis, *280, 285, 286, 289*-bis, *305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».*

Per il testo dell'art. 371 del medesimo codice si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Gli articoli 270-*bis*, 280, 285, 286, 289-*bis*, 305, 306, 416 e 422 del codice penale riguardano i delitti di:

associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15);

attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15);

devastazione, saccheggio e strage (art. 285);

guerra civile (art. 286);

sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*, aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191);

cospirazione politica mediante associazione (art. 305);

formazione e partecipazione a banda armata (art. 306);

associazione per delinquere (art. 416);

strage (art. 422).

Art. 9.

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

1. Dopo l'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è inserito il seguente:

«Art. 76-*ter* *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo).* — *1.* Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 *(a)*, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 86:

«Art. 86 *(Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore* [ora procuratori generali della Repubblica, *n.d.r.*] *al Ministro di grazia e giustizia).* — Il procuratore generale del Re Imperatore [ora procuratore generale della Repubblica, *n.d.r.*] presso la Corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti».

Art. 10.

Procedimento per l'avocazione

1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«*6.* Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 70, come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, già modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, poi modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, in corso di conversione in legge:

«Art. 70 *(Costituzione del pubblico ministero)*. — 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. *Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.*

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. *Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.*

6-bis. *Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti*».

Art. 11.

Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(a)*, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)*. — *1.* Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale *(b)*, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziaio.

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3.

Art. 12.

Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale *(a)* è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* *(a)*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 328 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 328 *(Giudice per le indagini preliminari)*. — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».*

Per il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del medesimo codice si veda il precedente art. 3.

Art. 13.

Dotazione organica

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. La tabella *B*, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71 *(a)*, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263 *(b)*.

5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;

b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;

c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;

d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;

e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 *(c)*.

9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

(a) La legge n. 71/1991 reca norme sulla dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

(b) Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». Il quadro *A* della tabella IV riguarda la dotazione organica dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(c) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 321/1991 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) prevede che: «Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312,

è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 6 *(Contingenti di qualifica)*. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 *(a)*. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(b)*, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 *e a regime*, si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e '93, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;

cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2-bis. *Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 259/1958 reca norme sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Si trascrive il testo dei relativi articoli 4 e 6:

«Art. 4. — Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio».

«Art. 6. — Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie».

(b) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti

regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1; 2, comma 1, lettera *b)*, 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

Art. 16.

Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, 3, comma 1, lettera *b)*, 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	586
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.661
Uditori giudiziari	150
Totale	8.509

92A0233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. La manovra economico-finanziaria per il 1992 e per il triennio 1992-94 approvata dal Parlamento conferma il miglioramento complessivo del processo di formazione delle decisioni di finanza pubblica inaugurato nel 1991; l'avvenuta emanazione, entro il 31 dicembre, dell'intera serie dei provvedimenti legislativi che la compongono conferisce maggiore efficacia agli strumenti di politica economica prefigurati nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Nella gestione del bilancio 1991, ai positivi risultati ottenuti in termini di contenimento delle spese non ha fatto riscontro un andamento confortante delle entrate, in particolare di quelle tributarie, sulle quali ha inciso il pronunciato rallentamento dell'attività economica. L'obiettivo del conseguimento di un sia pur limitato avanzo primario non è stato raggiunto; il processo di rientro è proseguito con lentezza non più compatibile con gli impegni programmatici assunti anche in sede internazionale.

Per il 1992 occorre rendere più stringente l'impostazione data gli scorsi anni alla gestione dei conti pubblici, assicurando fin dall'inizio comportamenti vincolanti per tutte le amministrazioni dello Stato e del più ampio comparto pubblico, in coerenza con l'esigenza di intervenire sulla distribuzione temporale delle spese.

Tali comportamenti dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile, per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento.

Il governo della spesa richiede la predisposizione di strumenti volti all'immediata ed efficace autolimitazione di ciascun centro di spesa e alla realizzazione di un adeguato sistema di controllo delle decisioni lungo un arco temporale sufficientemente ampio; il già avviato monitoraggio degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, al fine di verificare costantemente la coerenza degli andamenti in atto con gli obiettivi, sarà proseguito e potenziato da un lato attraverso l'entrata a pieno regime dell'osservatorio delle entrate, dall'altro mediante il potenziamento e lo sviluppo dei compiti di rilevazione e di coordinamento dei dati di finanza pubblica affidati alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La presente direttiva individua ai predetti fini i comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri e le altre autorità istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza e sotto la diretta responsabilità dei direttori generali, la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella gestione della spesa per il 1992:

a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e servizi, limitare mediamente al venticinque per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di accordi internazionali o comunitari, nonché di contratti o convenzioni già stipulati. La misura è diretta a rendere più agevole la puntuale

applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 65/89, convertito nella legge n. 155/89, recante disposizioni in materia di finanza pubblica. Come è noto, la norma introduce il limite del cinquanta per cento dello stanziamento per l'assunzione di impegni di spese correnti nel primo semestre dell'esercizio;

b) con riferimento alle spese del conto capitale previste da leggi pluriennali, adottare, negli atti e nelle procedure propedeutiche all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della legge finanziaria n. 415/91, che introduce, per l'Amministrazione dello Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e diversificati limiti di impegnabilità nell'anno in corso a carico delle autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri;

c) relativamente alle spese per trasferimenti, limitare per il primo semestre l'assunzione di impegni alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche;

d) quanto all'utilizzo degli accantonamenti per provvedimenti legislativi, inseriti nei fondi speciali, sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri i relativi disegni di legge soltanto previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro; analoga autorizzazione è richiesta sia per emendamenti governativi da proporre, sia per l'assenso da parte del Governo ad iniziative parlamentari, anche emendative, comportanti oneri, ancorchè previsti nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. In particolare, per le iniziative legislative già all'esame del Parlamento l'assenso del Governo alla concessione o al mantenimento della sede legislativa sarà accordato solo previo parere conforme del Ministro del tesoro;

e) fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere, per i capitoli di spesa aventi residui di stanziamento alla data del 31 dicembre 1991 subordinare l'impegno delle autorizzazioni di competenza al completo utilizzo delle predette disponibilità in conto residui;

f) relativamente alle operazioni della Cassa depositi e prestiti, nel primo semestre dell'anno gli atti e le procedure concernenti i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne le concessioni al trenta per cento di quelle complessivamente autorizzate per l'anno 1992 dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ragguagliandole in via presuntiva e prudenziale al limite inferiore di 6.000 miliardi previsto nell'indicata normativa. Le erogazioni in termini di cassa saranno, contestualmente, contenute entro il limite del quaranta per cento dell'importo previsto per il 1992;

g) con riguardo alle disponibilità degli enti pubblici regolate dalle norme sulla Tesoreria unica, applicare puntualmente le istruzioni emanate in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1990;

h) quanto alle residue gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per conto dello Stato, limitare nel primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria, centrale o provinciale, mediamente all'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati di particolare autonomia (regioni, province, comuni), la presente direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.

92A0213

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale», in Milano, a svolgere pratiche di adozione in Romania.

Con decreto 28 novembre 1991 il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 27 luglio 1990, l'associazione «Centro italiano per l'adozione internazionale», con sede in Milano, è stata autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, anche in Romania.

92A0189

Autorizzazione all'associazione Katholischer Caritasverband der Erzioezese Muenchen und Freising e V, in Monaco di Baviera, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991, registro n. 20 Esteri, foglio n. 248, l'associazione Katholischer Caritasverband der Erzioezese Muenchen und Freising e V, con sede in Monaco di Baviera, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Wacker Wolfang, consistente in un terreno e sovrastanti fabbricati, sito in Jesolo, da destinare a scopi assistenziali.

92A0190

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica della società «C.A.F. - Compagnia amministratrice fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con decreto interministeriale 8 gennaio 1992 il decreto interministeriale 10 gennaio 1960 con il quale la società «C.A.F. - Compagnia amministratrice fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «C.A.F. - Compagnia amministratrice fiduciaria S.p.a.».

92A0191

Autorizzazione alla società «Agriaudit - Servizi avanzati al sistema economico S.r.l.», in Bari, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 8 gennaio 1992 la società «Agriaudit - Servizi avanzati al sistema economico S.r.l.», con sede in Bari, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

92A0192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 dicembre 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

92A0193

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 dicembre 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

92A0194

MINISTERO DEL TESORO

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1154,900	1154,900	1154,850	1154,900	1154,900	1154,900	1154,700	1154,900	1154,900	1154,900
E.C.U.	1538,750	1538,750	1541 —	1538,750	1538,750	1538,750	1538,750	1538,750	1538,750	1538,750
Marco tedesco	756,260	756,260	757 —	756,260	756,260	756,260	756,350	756,260	756,260	756,260
Franco francese	221,470	221,470	222 —	221,470	221,470	221,470	221,440	221,470	221,470	221,470
Lira sterlina	2145,500	2145,500	2150 —	2145,500	2145,500	2145,500	2146 —	2145,500	2145,500	2145,500
Fiorino olandese	671,450	671,450	672 —	671,450	671,450	671,450	671,470	671,450	671,450	671,450
Franco belga	36,721	36,721	36,680	36,721	36,721	36,721	36,720	36,721	36,721	36,720
Peseta spagnola	11,866	11,866	11,9100	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866	11,860
Corona danese	194,540	194,540	194,750	194,540	194,540	194,540	194,540	194,540	194,540	194,500
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2009 —	2009,500	2009,500	2009,500	2009,500	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	6,553	6,553	6,550	6,553	6,553	6,553	6,553	6,553	6,553	—
Escudo portoghese	8,653	8,653	8,680	8,653	8,653	8,653	8,653	8,653	8,653	8,650
Dollaro canadese	1005,500	1005,500	1007 —	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500
Yen giapponese	9,248	9,248	9,240	9,248	9,248	9,248	9,249	9,248	9,248	9,240
Franco svizzero	848,300	848,300	848 —	848,300	848,300	848,300	848,300	848,300	848,300	848,340
Scellino austriaco	107,480	107,480	107,600	107,480	107,480	107,480	107,480	107,480	107,480	107,470
Corona norvegese	192,060	192,060	192 —	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,020
Corona svedese	207,310	207,310	207,500	207,310	207,310	207,310	207,310	207,310	207,310	207,280
Marco finlandese	277,400	277,400	277 —	277,400	277,400	277,400	277,400	277,400	277,400	—
Dollaro australiano	859,600	859,600	864 —	859,600	859,600	859,600	859,600	859,600	859,600	859,250

Media dei titoli del 9 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,175
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,525
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,575
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,140
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,525
» » » » 1- 1-1988/93	100,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,625
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	101,200
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,900
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,600
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,600
» » » »	20-10-1986/93	100,050
» » » »	1-11-1988/93	100,625
» » » »	18-11-1987/93	100,425
» » » »	19-12-1986/93	100,450
» » » »	1- 1-1989/94	100,625
» » » »	1- 2-1989/94	100,375
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	100,350
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	100,025
» » » »	1- 2-1985/95	100,575
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	99,225
» » » »	1- 5-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1990/95	99,725
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	99,450
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,825
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,800
» » » »	1- 1-1986/96	100,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,400
» » » »	1- 1-1991/96	101,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,875
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	100 —
» » » »	1- 5-1986/96	99,850
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,450
» » » »	1- 8-1986/96	99,250
» » » »	1- 9-1986/96	99,300
» » » »	1-10-1986/96	99,475
» » » »	1-11-1986/96	98,375
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	99,450
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,025
» » » »	1- 3-1987/97	99,150
» » » »	1- 4-1987/97	99,100
» » » »	1- 5-1987/97	99,025
» » » »	1- 6-1987/97	98,625
» » » »	1- 7-1987/97	98,400
» » » »	1- 8-1987/97	98,325
» » » »	1- 9-1987/97	99,350
» » » »	1- 3-1991/98	98,700
» » » »	1- 4-1991/98	98,600
» » » »	1- 5-1991/98	98,750
» » » »	1- 6-1991/98	98,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,975
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,900
» » »	12,50%	1-10-1992	99,970
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993	99,970
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-12-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,525
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,075
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,675
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,325

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,600
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,125
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M09012

N. 6

Corso dei cambi del 10 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,850	1182,850	1182,100	1182,850	1182,850	1182,850	1181,540	1182,850	1182,850	1182,850
E.C.U.	1537,750	1537,750	1541 —	1537,750	1537,750	1537,750	1537,790	1537,750	1537,750	1537,750
Marco tedesco	755,350	755,350	755,500	755,350	755,350	755,350	755,400	755,350	755,350	755,350
Franco francese	221,290	221,290	222 —	221,290	221,290	221,290	221,330	221,290	221,290	221,290
Lira sterlina	2145,200	2145,200	2150 —	2145,200	2145,200	2145,200	2145,200	2145,200	2145,200	2145,200
Fiorino olandese	670,690	670,690	671,500	670,690	670,690	670,690	670,700	670,690	670,690	670,690
Franco belga	36,682	36,682	36,680	36,682	36,682	36,682	36,682	36,682	36,682	36,680
Peseta spagnola	11,865	11,865	11,910	11,865	11,865	11,865	11,864	11,865	11,865	11,860
Corona danese	194,510	194,510	195 —	194,510	194,510	194,510	194,510	194,510	194,510	194,510
Lira irlandese	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2010,400	2011 —	2011 —	—
Dracma greca	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,556	6,550	6,550	—
Escudo portoghese	8,674	8,674	8,680	8,674	8,674	8,674	8,681	8,674	8,674	8,670
Dollaro canadese	1022 —	1022 —	1024 —	1022 —	1022 —	1022 —	1022,500	1022 —	1022 —	1022 —
Yen giapponese	9,369	9,369	9,390	9,369	9,369	9,369	9,369	9,369	9,369	9,360
Franco svizzero	847,530	847,530	849 —	847,530	847,530	847,530	847,510	847,530	847,530	847,530
Scellino austriaco	107,348	107,348	107,800	107,348	107,348	107,348	107,346	107,348	107,348	107,340
Corona norvegese	191,920	191,920	192 —	191,920	191,920	191,920	191,900	191,920	191,920	191,920
Corona svedese	207,140	207,140	207 —	207,140	207,140	207,140	207,100	207,140	207,140	207,140
Marco finlandese	277,950	277,950	278 —	277,950	277,950	277,950	277,500	277,950	277,950	—
Dollaro australiano	876,300	876,300	872 —	876,300	876,300	876,300	876,900	876,300	876,300	876,300

Media dei titoli del 10 gennaio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,300
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,175
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,275
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,400
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,275
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,450
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,725
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	98,972
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,350
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,975
» » » »	18- 6-1986/93	100,125
» » » »	1- 7-1988/93	100,875
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,600
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,825
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » » »	18-11-1987/93	100,425
» » » »	19-12-1986/93	100,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,500
» » » »	1- 2-1989/94	100,400
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	100,300
» » » »	1-11-1989/94	100,175
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,650
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1985/95	99,225
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	98,975
» » » »	1- 7-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1990/95	99,850
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,475
» » » »	1-10-1990/95	99,650
» » » »	1-11-1985/95	99,825
» » » »	1-11-1990/95	99,775
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	100,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,600
» » » »	1- 1-1991/96	100,775
» » » »	1- 2-1986/96	100,075
» » » »	1- 2-1991/96	99,225
» » » »	1- 3-1986/96	99,925
» » » »	1- 4-1986/96	100,025
» » » »	1- 5-1986/96	99,625
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,375
» » » »	1-10-1986/96	98,650
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	99,650
» » » »	1- 1-1987/97	99,450
» » » »	1- 2-1987/97	99,250
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	99,150
» » » »	1- 5-1987/97	99,025
» » » »	1- 6-1987/97	99,375
» » » »	1- 7-1987/97	98,550
» » » »	1- 8-1987/97	98,375
» » » »	1- 9-1987/97	99,400
» » » »	1- 3-1991/98	98,750
» » » »	1- 4-1991/98	98,650
» » » »	1- 5-1991/98	98,750
» » » »	1- 6-1991/98	98,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,975
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,075
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,900
» » »	12,50%	1-10-1992	99,970
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,050
» » »	12,50%	1-10-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,675
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,525
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,250
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,200
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,575
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,375
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,600
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,825
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,825

92M10012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazione alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 480 del 28 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Carlo Erba OTC S.r.l., con sede legale in Foro Bonaparte, 31, Milano, codice fiscale n. 08572280157, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in piazzetta Walter Tobagi - Mozzate (Como).

Con decreto ministeriale n. 514 del 28 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Istituto biochimico pavese S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 10, Pavia, codice fiscale n. 00184421180, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in viale Certosa, 10, Pavia.

92A0195

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Finanziamento a progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il CIPE, nella seduta del 20 dicembre 1991, ha deliberato quanto segue:

Sono approvati e ammessi al finanziamento, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i seguenti progetti immediatamente realizzabili presentati dalla regione Veneto:

USL	Progetto		Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
USL 5 (PD) . . .	Completamento ospedale Bassano del Grappa	L.	44.646
USL 25 (VR). . .	Costruzione parcheggio ospedale Borgo Trento (VR) limitatamente alla diretta realizzazione del parcheggio (**)	»	1.445
USL 1 (Pieve di Cadore-BL)	Completamento distretto sanitario di base di Auronzo	»	413
USL 10 (TV). . .	Ospedale di Treviso - Acquisto di un apparecchio per telecobaltoterapia, un simulatore TAC e un apparecchio per ipertermia	»	2.300
USL 13 (Asolo-TV)	Ospedale di Castelfranco Veneto - Acquisto di una PET	»	8.000
USL 16 (VE). . .	Ospedale di Venezia - Acquisto di un angiografo digitale, di un litotritore EWSL, di un tavolo uroradiologico	»	2.150
USL 36 (Venezia-Mestre)	Ospedale di Mestre - Acquisto di una RMN	»	1.900
USL 25 (VR). . .	Ospedali riuniti di Verona - Acquisto di una apparecchiatura per irradiazione gamma per radiochirurgia stereotassica	»	4.750
USL 30 (RO). . .	Ospedale di Rovigo - Acquisto di una RMN	»	1 500
USL 8 (VI). . . .	Ospedale di Vicenza - Acquisto di una RMN	»	2.850
USL 21 (PD). . .	Ospedale di Padova - Acquisto di un apparecchio per ipertermia, litotritore EWSL, acceleratore lineare, simulatore TAC e after-remote loading	»	5.150
	Totale . . .	L.	75.104

(*) Al netto della quota del 5% di spettanza regionale.
(**) In attesa della documentazione relativa alle opere minori.

La regione Veneto, conformemente a quanto previsto nel piano sanitario regionale 1989-91, provvederà in concomitanza al completamento dell'ospedale di Bassano del Grappa a disattivare i posti letto eccedenti, nelle strutture ospedaliere esistenti, ivi compreso l'ospedale di Marostica.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza.

92A0196

Assegnazione all'IRI delle risorse finanziarie per la realizzazione di programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno

Il CIPE, nella seduta del 20 dicembre 1991, ha deliberato quanto segue:

La somma di lire 150 miliardi prevista dalle leggi n. 408/1989 e n. 38/1990 è destinata all'attuazione del programma aggiuntivo proposto dall'IRI per la reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto.

92A0197

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Dichiarazione di eccedenza di manodopera nei confronti delle imprese Nuova Samim S.p.a. e Manuli cavi S.p.a. ora Alcatel cavi S.p.a.

Il CIPI, nella riunione del 5 novembre 1991, ha accertato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991, l'eccedenza di manodopera nelle seguenti imprese:

1) Nuova Samim S.p.a., con sede in Milano ed uffici in Roma. L'entità dell'eccedenza accertata nella predetta società alla data della presente deliberazione è distinta in trenta impiegati;

2) Manuli cavi S.p.a. ora Alcatel cavi S.p.a., con sede e stabilimento di Battipaglia (Salerno). L'entità dell'eccedenza accertata nella predetta società alla data della presente deliberazione è distinta in cinquanta operai.

92A0198

Ammissione dei programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il CIPI, nella riunione del 20 dicembre 1991, ha deliberato quanto segue:

è ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 808/1985, il programma per la produzione del velivolo P 180 presentato dalla società Industria aeronautica meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a.;

le attività previste nel corso del 1992 ed i maggiori costi relativi al triennio 1990-1992 per la realizzazione da parte della società Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a. — assieme alla società francese Aerospatiale — del programma relativo al velivolo da trasporto ATR-72 sono ammesse, per un importo totale di lire 32.629 milioni, all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

le attività svolte direttamente dalla società Alenia - Aeritalia e Selenia S.p.a. o per il tramite della propria controllata Officine aeronavali Venezia S.p.a. — nel quadro degli accordi con la società statunitense Mc Donnell Douglas Corporation — a completamento del programma MD11, per la parte riferita alla versione passeggeri, integrandola con la trasformazione in cargo delle cellule dei velivoli DC 10 — con particolare riferimento al periodo 1990-1993 — sono ammesse per un importo di lire 36.958 milioni, all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il relativo onere è coperto per 12.587 milioni di lire mediante il trasferimento dei minori costi inerenti al periodo 1990-1991 e per quanto a 24.371 milioni di lire mediante nuovi impegni nel restante periodo;

le attività previste nel corso del triennio 1992-1994 dalla società Fiat Avio S.p.a. finalizzate alla realizzazione — nel quadro del consorzio International Aero Engines — del programma relativo allo sviluppo delle versioni derivate A5/D5 del motore V2500 sono ammesse all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per un importo di lire 47.562 milioni.

Il relativo onere è coperto per 1.399 milioni di lire mediante il trasferimento dei minori costi inerenti al periodo 1990-1991 e per quanto a 46.163 milioni di lire mediante nuovi impegni nel restante periodo.

92A199

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1991 rispetto a dicembre 1990 risulta pari a più 6,0 (seivirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1991 rispetto a dicembre 1989 risulta pari a più 12,8 (dodicivirgolaotto).

92A0219

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentoottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice dal mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentoottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106;7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti. risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta par a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agl effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

18) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

19) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

20) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

21) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

92A0220

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 14 maggio 1991, n. 1462, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 14 giugno 1991, prot. n. 3783/3132-1 la società idrominerale emiliana Bognanco, con sede in Brescia, via A. Grandi, 2 e stabilimento in Citerna Taro (Parma), via Fondovalle, 100, codice fiscale n. 00162620348, è autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e fisico-chimica e a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale «Fontenova» di Fornovo di Taro (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 919, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 10 maggio 1991, prot. n. 3067/2459, la società La Galvanina S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini, via della Torretta, 2, codice fiscale n. 00142010404, è autorizzata a confezionare e porre in vendita, come bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Galvanina» di Rimini (Forlì) anche in contenitori di vetro a perdere nei formati 250 e 750 ml - vetro a rendere nel formato 750 ml.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 14 maggio 1991, n. 1463, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 14 giugno 1991, prot. n. 3784/3132-2 la società idrominerale emiliana Bognanco, con sede in Brescia, via A. Grandi, 2 e stabilimento in Citerna Taro (Parma), via Fondovalle, 100, codice fiscale n. 00162620348, è autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e fisico-chimica e a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale «Rocca Galgana» di Fornovo di Taro (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

92A0202

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 16 dicembre 1991, n. 1.13/2-945, sono stati revocati, a seguito di istanza, corredata dalla prescritta documentazione, presentata dalla sig.ra Notburga Rasoni, nata a Villa Decani, il 15 febbraio 1913, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località San Dorligo della Valle n. 92, gli effetti di un decreto con il quale, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, venne ridotto nella forma italiana di «Rasoni» il cognome della suindicata che all'epoca era «Krašovec»; pertanto, lo stesso è restituito nella forma originaria di «Krašovec» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991 n. 114.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Con decreto prefettizio del 27 dicembre 1991, 1.13/2-1474, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/436 del 13 febbraio 1933 con il quale il cognome del sig. Emilio Antonsich, nato a Trieste il 15 gennaio 1905 venne ridotto nella forma italiana di «Antoni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 3 dicembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor Marco Antoni di Luigi, nipote di Emilio, nato a Como l'11 maggio 1967, residente a Como, Salita dei Cappuccini n. 18, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Antonsich», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Como è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio del 28 dicembre 1991, n. 1.13/2-1031, sono stati revocati, a seguito di istanza, corredata dalla prescritta documentazione, presentata dal sig. Lucio Colbasso, nato a Pozzuolo del Friuli (Udine) il 28 giugno 1944, residente a Bergamo, via Mazzini n. 24, gli effetti di un decreto con il quale, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, venne ridotto nella forma italiana di «Colbasso» il cognome del signor Antonio Bruno Klobas, padre di Lucio, che all'epoca era «Klobas»; pertanto, lo stesso è restituito nella forma originaria di «Klobas» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene effettuata per il cognome assunto dal figlio dello stesso, Federico, nato a Bergamo il 19 giugno 1968.

Il sindaco di Pozzuolo del Friuli (Udine) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco di Bergamo è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A0203

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189